



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Ancona**

**ORDINANZA**

*Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito del Compartimento  
Marittimo di Ancona*

Il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona:

- VISTO** l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003 n°172 "Disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico", con il quale, in deroga all'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, viene trasferita al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad emanare ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO** Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171";
- VISTO** il Decreto legislativo 18/07/2005 n°171 "Codice della Nautica da diporto" ed il relativo Regolamento di esecuzione Decreto n° 146/2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010 n°133 "nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985 n°106 "disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982 n°470 e successive modifiche, il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n°116 ed il Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 in materia di acque di balneazione;
- VISTO:** il Dispaccio n° 1782 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alla disciplina della E-Bike;
- RITENUTO** necessario dare esecuzione al disposto normativo della Legge 172/03 innanzi citato con la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell'ambito di tutto il Compartimento Marittimo di Ancona;
- VISTE** le Ordinanze di sicurezza balneare vigenti nell'ambito dei Circondari Marittimi di Ancona e di Civitanova Marche;
- RAVISATA** la necessità di integrare il dispositivo di cui alla precedente Ordinanza n° 34/2012 del 24.04.2012 inerente i limiti di navigazione nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ancona, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare,

**ORDINA**

**Articolo 1**

**(Oggetto e ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza disciplina i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ancona.

**Articolo 2**

**(Navigazione nelle zone riservate alla balneazione)**

2.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione del Compartimento Marittimo di Ancona, così come individuati nelle Ordinanze di sicurezza balneare vigenti nell'ambito dei Circondari Marittimi di Ancona e di Civitanova Marche:

- a) è vietato il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi surf, wind-surf e kite-surf, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, stand up puddle, kajak, tavole non autopropulse e similari e/o assimilabili;
- b) è vietata la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime.

2.2 Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ad uso pubblico.

2.3 Dai divieti di cui all'articolo 2.1 sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116.

Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa prestando la massima attenzione alla presenza di bagnanti e procedendo con la massima prudenza ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurare sempre il relativo controllo.

E' fatto obbligo ai bagnanti di mantenersi a debita distanza e comunque ad almeno dieci (10) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.4 Dai divieti di cui all'articolo 2.1 sono, altresì, esentate le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e/o militari in genere, nonché adibite ad un pubblico servizio, quando operanti in ragione del loro ufficio o, comunque, in stato di necessità non prorogabile.

### **Articolo 3**

#### **(Sci nautico, paracadutismo ascensionale e traino giochi d'acqua)**

3.1 L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito - nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico - ad una distanza superiore a 1000 mt dalla linea di battigia ed in ogni caso entro il limite massimo di un miglio nautico (metri 1852) dalla stessa.

3.2 L'attività di traino dei giochi d'acqua (banana boat e similari) è consentita ad una distanza ricompresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia.

### **Articolo 4**

#### **(Navigazione piccoli natanti)**

4.1 Le unità a remi o a pedali ed i mezzi ad essi similari e/o assimilabili (jole, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, stand up puddle, tavole non autopropulse, ecc.) non possono navigare ed allontanarsi a distanza superiore a metri 300 (trecento) dalla costa.

4.2 I Kajak, le canoe e le tavole autopropulse possono navigare entro i 1000 metri dalla costa.

### **Articolo 5**

#### **(Moto d'acqua – scooters acquatici – acquascooters – jet sky, jetlev flyer, flyboard, tavole a vela e Kite surf)**

5.1 Le tavole a vela, i piccoli natanti a vela, i Kite Surf, le moto d'acqua/gli scooters acquatici e tutti i mezzi similari ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare – nel rispetto delle

modalità previste dal vigente Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico -, ad una distanza non superiore a metri 1852 (1 miglio nautico) dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa.

5.2 Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d'onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio dislocati lungo il litorale.

## **Articolo 6 (E-bike acquatica)**

6.1 Le e-bike acquatiche, nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico e fermo il divieto di navigare entro la fascia di mare riservata alla balneazione, possono navigare fino a metri 1000 (mille) dalla costa, impiegando gli appositi corridoi di lancio.

## **Articolo 7 (Ammaraggio mezzi idrovolanti e anfibi)**

7.1 Fermo restano le necessarie e preventive comunicazioni all'Autorità Marittima, durante la stagione balneare, gli apparecchi idrovolanti o anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1000 (mille) metri dalla costa.

## **Articolo 8 (Limiti di velocità)**

8.1 Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco, le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.

## **Articolo 9 (Disposizioni finali)**

L'Ordinanza n.34/2012 è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/ancona](http://www.guardiacostiera.it/ancona). I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, a norma dell'Articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Ancona, data protocollo

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)*